

Sblocco dei licenziamenti: indicazioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con una nota del 16 luglio 2021, fornisce un quadro riepilogativo della disciplina del divieto di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, che si ricava dalla lettura in chiave sistematica delle norme emanate in relazione all'emergenza Covid 19.

Alla nota è allegata una tabella riassuntiva, che distingue il regime di divieto applicabile in ragione del settore di appartenenza del datore di lavoro, delle sue caratteristiche e dell'eventuale utilizzo degli ammortizzatori sociali.

Per le aziende industriali rientranti nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria, per le quali il blocco dei licenziamenti è collegato alla durata dell'integrazione salariale ordinaria o straordinaria richiesta (indipendentemente dall'effettivo utilizzo), l'eventuale richiesta del trattamento di integrazione salariale successivamente alla definizione delle procedure di licenziamento individuale sarà valutata ai fini della programmazione delle attività di vigilanza connesse alla fruizione degli ammortizzatori sociali.

L'Ispettorato ha predisposto un modello specifico da utilizzare per la riattivazione delle procedure previste dall'art. 7 della L. n. 604/1966 da parte delle imprese per le quali è venuto meno il divieto di licenziamento. Si rammenta peraltro che tale procedura è prevista esclusivamente per il personale non soggetto alla disciplina del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (ovvero il provvedimento che disciplina le c.d. "tutele crescenti").

Per le istanze riguardanti le procedure di conciliazione di cui all'art. 7 della L. n. 604/1966 in corso al momento

dell'entrata in vigore del Decreto "Cura Italia", in considerazione della possibilità di accedere a misure di integrazione salariale che allungano il periodo di divieto, l'Ispettorato invita le aziende interessate a reiterare l'istanza utilizzando il medesimo modello di cui sopra.

Con una successiva nota, l'Ispettorato Nazionale ha chiarito che l'eventuale omessa indicazione dell'adesione dell'impresa istante ad un'associazione datoriale non preclude l'attivazione della procedura di conciliazione di cui trattasi.

Gli Uffici provvederanno a convocare le riunioni di conciliazione nel rispetto dei termini di legge e, nelle more della trattazione della procedura conciliativa, verificheranno, previa consultazione delle banche dati disponibili, quanto dichiarato dagli istanti in merito alla fruizione degli strumenti di integrazione salariale. In caso di incongruenza delle dichiarazioni con le risultanze delle banche dati, il verbale di archiviazione della procedura darà atto della impossibilità di dare seguito al tentativo di conciliazione attesa la sussistenza delle condizioni di estensione del periodo di divieto previste ex lege.

Il blocco dei licenziamenti resta in ogni caso in vigore fino al 31 ottobre 2021, a prescindere dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali per Covid-19, per i datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione dell'assegno ordinario per Covid-19 o della CIG in deroga per Covid-19 e per le aziende industriali dei settori moda e tessile allargato (codici ATECO 13, 14, 15).

Infine, la nota rammenta che le Associazioni datoriali (Confindustria, Confapi e Alleanza cooperative) hanno condiviso con le OO.SS (CGIL, CISL e UIL) al tavolo con il Governo, un avviso comune con il quale si raccomanda l'utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa in alternativa alla risoluzione dei rapporti di

lavoro e che di tale orientamento si terrà conto in sede di riunione.

(FV/fv)

[3890_Nota_Ispettorato_Nazionale_Lavoro_n._5186_del_16072021.pdf](#)

[Download](#)